



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA

N° 205 del 02 luglio 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI TRINCIATURA DEI BORDI STRADALI DI VIA SAN BERNARDO, VIA DEL PILONE, VIA SANTA CRISTINA, VIA TORNALUNGA E VIA CASTELLO. CIG BC41648049.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

DATO ATTO che come ogni anno occorre affidare l'affidamento per i lavori di trinciatura dei bordi stradali delle seguenti strade collinari del comune di Verzuolo: Via San Bernardo, Via del Pilone, Via Santa Cristina, Via Tornalunga e Via Castello.

DATO ATTO che per poter procedere all'affidamento dei lavori di trinciatura dei bordi stradali di Via San Bernardo, Via del Pilone, Via Santa Cristina, Via Tornalunga e Via Castello è necessario assumere gli appositi impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2026-2027-2028, esercizio 2026.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce:

- all'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) al comma 1, che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 59 (Scelta delle procedure) al comma 1, che “Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”;
- all'art. 76 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) al comma 1, che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”;
- all'art. 62 (Aggregazione e centralizzazione delle committenze) che prevede al comma 1, “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori..”

RICHIAMATA la linea guida n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATO l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento del lavoro di importo inferiore ai 500.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Verzuolo può procedere all'acquisto del lavoro di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata.

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

CONSIDERATO che il Comune di Verzuolo ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori,

servizi e forniture di cui al comma 1, art.62 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del lavoro citato in oggetto nei termini di cui ai provvedimenti citati;

DATO ATTO che:

- per l'affidamento del lavoro di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore ad euro 150.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - la ditta incaricata ha dato la propria disponibilità ad offrire il lavoro in oggetto nei tempi richiesti.

DATO ATTO che il lavoro di trinciatura dei bordi stradali delle strade collinari comunali è di importo inferiore a Euro 5.000 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n.296/2006.

VISTO il preventivo ricevuto con protocollo n. 7358 del 19/05/2026 per la trinciatura dei bordi stradali di Via San Bernardo, Via del Pilone, Via Santa Cristina, Via Tornalunga e Via Castello, presentato dalla ditta PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 – Villafalletto (CN) - C.F./ P. IVA 00475140042, pari a Euro 4.960,00 netti, ovvero **Euro 6.051,20** IVA al 22% compresa.

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può considerarsi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP.

VISTO il DURC della ditta PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC, prot. n. INAIL_53515942 in corso di validità fino al 26/07/2026.

RICHIAMATO il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato dall'ANAC **BC41648049**.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui Controlli interni.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 in data 26/06/2026 Prot. 9471 di nomina e attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata al dipendente RICCIARDELLI geom. Enrico Giuseppe.

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 18/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028.

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento RICCIARDELLI geom. Enrico Giuseppe;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, i lavori di trinciatura dei bordi stradali di Via San Bernardo, Via del Pilone, Via Santa Cristina, Via Tornalunga e Via Castello, CIG **BC41648049**, ammontante a complessivi **Euro 6.051,20** compresa IVA al 22%, alla

ditta PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 – Villafalletto (CN) - C.F./ P. IVA 00475140042;

3. Di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 2, lett.c), D.Lgs. 267/2000, la somma di **Euro 6.051,20** al **Capitolo 1828/298** denominato "VIABILITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (SGOMBERO NEVE, ECC.)" del Bilancio di Previsione 2026-2028, esercizio 2026;
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente bandi contratti e Anac";
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
6. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire e l'oggetto del contratto sono evincibili dall'allegata proposta di contratto;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è RICCIARDELLI geom. Enrico Giuseppe, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA*
Ricciardelli Enrico Giuseppe

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.